



RUBRICHE

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE UE – EDU

GIURISPRUDENZA DI MERITO

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI IMPRESA

INFORMAZIONE NORMATIVA

ARBITRATO E ALTRI GIUDIZI (MEDIAZIONE)

AUTHORITIES

PANORAMA BIBLIOGRAFICO

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO

NOTIZIARIO DALL'UNIVERSITÀ

OPINIONI

PCT

RIVISTA IN DIGITALE

login

password

Rimani connesso

ABBONAMENTO 2020



SFOGLIA L'ULTIMO NUMERO



ARCHIVIO FASCICOLI

NEWSLETTER

Accetto le condizioni sulla privacy

I pericoli dell'emergenza sanitaria da Covid-

19: nota a Trib. Bari 3 giugno 2020 sulla sospensione dei «termini procedurali».

Di Paola Licci - 06 giugno 2020

1. In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ossequio alle misure previste per il secondo periodo della disciplina emergenziale per il processo civile (su cui v. A. Panzarola, M. Farina, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)*, in questa *Rivista*, 29 maggio 2020; lid., *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *giustiziacivile.com*, 18 marzo 2020; D. Dalfino, G.G. Poli, *Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d'udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili*, in *Foronews*, 30 aprile 2020), è stata fissata udienza secondo le modalità stabilite dall'art. 83, comma 7 lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

In base a tale modello, per le ipotesi in cui non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori dei litiganti, l'udienza alla presenza fisica delle parti (*rectius*, dei loro difensori) può essere sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte «contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice». La scelta per la misura di celebrazione dell'udienza deve essere comunicata alle parti – anche nell'osservanza dei protocolli adottati dai singoli uffici giudiziari – così che esse procedano in conformità al modello prescelto dal magistrato.

Seguendo la normativa, il Tribunale di Bari ha disposto lo scambio delle memorie in sostituzione dell'udienza. Fin qui nulla appare irregolare, se non fosse che l'udienza è stata fissata per una data in cui ancora pendevano i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., concessi all'udienza svoltasi prima dell'inizio del periodo di emergenza sanitaria e il cui decorso, però, avveniva proprio all'interno del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria. Il difensore, del tutto legittimamente, ha perciò ritenuto che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta fosse sospeso dal 9 marzo e fino all'11 maggio, riprendendo a decorrere solo con l'apertura della seconda fase emergenziale. Va da sé, quindi, che la pendenza del termine per lo svolgimento delle difese all'interno della c.d. appendice di trattazione scritta fosse incompatibile con lo svolgimento dell'udienza successiva che presuppone l'avvenuto deposito delle predette memorie.

Si sarebbe potuto trattare di un mero errore di calcolo che, ragionevolmente, avrebbe potuto condurre, una volta eccepito, al rinvio di udienza (ravvicinato), consentendo la proposizione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., altrimenti precluse.

In maniera del tutto inattesa, invece, il giudice barese ritiene che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta non fosse più pendente per effetto del suo inutile decorso all'interno del periodo di emergenza sanitaria. Secondo la prospettazione del

tribunale, la sospensione dei termini non avrebbe interessato gli atti endoprocedimentali, riferendosi solo ai provvedimenti giudiziari, al deposito della loro motivazione, e ai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, nonostante l'interpretazione letterale suggerisse di estendere il trattamento sospensivo anche agli atti endoprocessuali.

Quest'ultima soluzione esegetica – si legge nell'ordinanza – sarebbe impedita dal fatto che non si ravviserebbero esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica in relazione ad atti per i quali è previsto il deposito telematico obbligatorio. In altri termini, se si può depositare telematicamente, a distanza, senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario, non vi è pericolo sanitario per il difensore né per il personale dell'ufficio e quindi non si vedono ragioni che giustificino l'impedimento al compimento dell'atto.

In sintesi, il Tribunale di Bari decide che, nonostante la chiara lettera dell'art. 83 comma 2 cit., la *ratio legis* strida con una sospensione estesa ai termini per tutti gli atti, inclusi quelli che possono essere depositati in via telematica, di talché la misura straordinaria prevista dalla norma non si applicherebbe agli atti endoprocessuali.

2. L'ordinanza in esame appare criticabile sotto molteplici angoli di visuale.

In primo luogo, come lo stesso tribunale riconosce, la lettera dell'art. 83 comma 2 cit. include chiaramente tra i termini sospesi quelli riferiti a tutti gli atti processuali, in cui rientrano gli atti endoprocedimentali che, per definizione, sono appunto interni al processo. Dubbi semmai potrebbero sorgere in relazione ai termini stabiliti per «la proposizione degli atti introduttivi del giudizio». In particolare, è dibattuto se possano considerarsi sospesi anche quelli di decadenza e prescrizione collegati alla proposizione della domanda giudiziale (su cui v. F. Santagada, *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19*, in questa *Rivista*, 7 maggio 2020; A. Mengali, *La sospensione speciale dei processi civili nell'emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro*, *ivi*, 5 maggio 2020), ancorché, alla luce dell'esame complessivo delle disposizioni contenute nell'art. 83 cit., e tenuto conto delle indicazioni della Relazione illustrativa al decreto, può ritenersi che la sospensione possa estendersi anche «oltre i confini della “pendenza” del procedimento».

L'estensione della disciplina della sospensione anche a termini che corrono fuori dal processo, e per i casi dubbi non chiaramente contemplati dalla norma, non implica l'esclusione dalla stessa disciplina dei casi che invece sono espressamente richiamati. Non deve sfuggire infatti che, prima di procedere all'elencazione esemplificativa degli atti assoggettati a sospensione, l'art. 83 cit. stabilisce una regola generale in virtù della quale «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». E tali sono gli atti endoprocessuali, atti cioè «dei» procedimenti civili che non richiedono, per l'ovvietà della loro inclusione nella definizione generale, di essere indicati in un elenco chiarificatore.

Sotto altro profilo, allo scopo di evidenziare che gli atti endoprocedimentali sono inclusi tra quelli i cui termini sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio, può essere utile ricordare

che il primissimo (e criticato) d.l. in materia di emergenza sanitaria e giustizia, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, oggi abrogato (sul quale v. G. Scarselli *Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19*, in questa *Rivista*, 9 marzo 2020), adottato al momento dell'esplosione della pandemia, prevedeva all'art. 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi solo agli atti dei processi pendenti. Stando ad una lettura restrittiva della norma, perciò, gli unici termini sospesi sarebbero stati quelli relativi ad atti interni al processo, ovvero ad atti endoprocedimentali (peraltro solo quelli relativi a procedimenti per i quali risultava fissata udienza tra il 9 e il 20 marzo 2020). Il successivo intervento normativo si poneva opportunamente solo nell'ottica di ampliare il bacino dei termini "sospesi", non di certo nella direzione di ridurli, escludendo ciò che prima pacificamente vi rientrava.

3. L'ordinanza poi desta forti perplessità nella parte in cui, nonostante la ritenuta chiarezza della norma, ricerca autonomamente la *ratio* sottesa alla disciplina sulla sospensione dei termini. *Ratio* che sarebbe individuata nell'impedire all'avvocato l'accesso all'ufficio giudiziario al fine di evitare l'esposizione a pericoli per la propria salute e le occasioni di contatto sociale (con possibilità di contagio).

Cominciamo col dire che non è condivisibile l'idea che le ragioni sottese alla disciplina in esame siano solo quelle individuate dal Tribunale di Bari. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali risponde all'esigenza di neutralizzare tutti gli effetti negativi che il differimento delle attività «avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del sostanziale decorso dei termini processuali» nonché al bisogno di alleggerire le difficoltà che l'aggravamento della situazione epidemica stava producendo sulla funzionalità degli uffici (in tal senso la Relazione illustrativa al d.l.). Difficoltà che sarebbero solo potenzialmente aumentate se fossero stati depositati telematicamente tutti gli atti endoprocedimentali scadenti nel periodo di emergenza.

Senza contare che il pericolo per la salute dell'avvocato, nel momento di massimo picco dell'epidemia, non si correva solo nelle cancellerie ma anche negli studi professionali o nei contatti con il cliente, utili anche per la redazione delle memorie istruttorie. Pericoli che quindi non potevano essere evitati neppure attraverso un deposito telematico.

Infine, viene legittimo domandarsi come mai, se lo scopo della disciplina della sospensione (come afferma il Tribunale di Bari) era quello di evitare di recarsi presso l'ufficio giudiziario, lasciando invece l'obbligo di deposito – nel periodo di sospensione – per tutti gli atti svolgibili in modalità telematica, il termine per il deposito della motivazione dei provvedimenti giudiziari debba ricevere un trattamento diverso da quello che l'ordinanza in commento vuole applicare ai termini per gli atti endoprocedimentali di parte.

Per mutuare uno slogan "emergenziale", non ci pare dunque vada tutto bene!

■ T. BARI 3 GIUGNO 2020

■ [SCARICA IL COMMENTO IN PDF](#)

Pacini Editore Srl

via Gherardesca 1, 56121 Pisa • cod.fisc, p.iva, reg.imp.prov.pi 00696690502 • Cap.soc.iv.
516.000 euro

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

[Cookie Policy](#) | [Privacy policy](#) | [Credits](#)



PAOLA LICCI

I pericoli dell'emergenza sanitaria da Covid-19: nota a Trib. Bari 3 giugno 2020 sulla sospensione dei «termini procedurali».

1. In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ossequio alle misure previste per il secondo periodo della disciplina emergenziale per il processo civile (su cui v. A. PANZAROLA, M. FARINA, *Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)*, in questa *Rivista*, 29 maggio 2020; IID., *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *giustiziacivile.com*, 18 marzo 2020; D. DALFINO, G.G. POLI, *Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d'udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili*, in *Foronews*, 30 aprile 2020), è stata fissata udienza secondo le modalità stabilite dall'art. 83, comma 7 lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

In base a tale modello, per le ipotesi in cui non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori dei litiganti, l'udienza alla presenza fisica delle parti (*rectius*, dei loro difensori) può essere sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte «contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice». La scelta per la misura di celebrazione dell'udienza deve essere comunicata alle parti - anche nell'osservanza dei protocolli adottati dai singoli uffici giudiziari - così che esse procedano in conformità al modello prescelto dal magistrato.

Seguendo la normativa, il Tribunale di Bari ha disposto lo scambio delle memorie in sostituzione dell'udienza. Fin qui nulla appare irregolare, se non fosse che l'udienza è stata fissata per una data in cui ancora pendevano i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., concessi all'udienza svoltasi prima dell'inizio del periodo di emergenza sanitaria e il cui decorso, però, avveniva proprio all'interno del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria. Il difensore, del tutto legittimamente, ha perciò ritenuto che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta fosse sospeso dal 9 marzo e fino all'11 maggio, riprendendo a decorrere solo con l'apertura della seconda fase emergenziale. Va da sé, quindi, che la pendenza del termine per lo svolgimento delle difese all'interno della c.d. appendice di trattazione scritta fosse incompatibile con lo svolgimento dell'udienza successiva che presuppone l'avvenuto deposito delle predette memorie.

Si sarebbe potuto trattare di un mero errore di calcolo che, ragionevolmente, avrebbe potuto condurre, una volta eccepito, al rinvio di udienza (ravvicinato), consentendo la proposizione delle memorie *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., altrimenti precluse.

In maniera del tutto inattesa, invece, il giudice barese ritiene che il termine per il deposito delle memorie di trattazione scritta non fosse più pendente per effetto del suo inutile decorso all'interno del periodo di emergenza sanitaria. Secondo la prospettazione del tribunale, la sospensione dei termini non avrebbe interessato gli atti endoprocedimentali, riferendosi solo ai provvedimenti giudiziari, al deposito della loro motivazione, e ai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, nonostante l'interpretazione letterale suggerisse di estendere il trattamento sospensivo anche agli atti endoprocessuali. Quest'ultima soluzione esegetica - si legge nell'ordinanza - sarebbe impedita dal fatto che non si ravviserebbero esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica in relazione ad atti per i quali è previsto il deposito telematico obbligatorio. In altri termini, se si può depositare telematicamente, a distanza, senza necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario, non vi è pericolo sanitario per il difensore né per il personale dell'ufficio e quindi non si vedono ragioni che giustificano l'impedimento al compimento dell'atto.

In sintesi, il Tribunale di Bari decide che, nonostante la chiara lettera dell'art. 83 comma 2 cit., la *ratio legis* strida con una sospensione estesa ai termini per tutti gli atti, inclusi quelli che possono essere depositati in via telematica, di talché la misura straordinaria prevista dalla norma non si applicherebbe agli atti endoprocessuali.

2. L'ordinanza in esame appare criticabile sotto molteplici angoli di visuale.

In primo luogo, come lo stesso tribunale riconosce, la lettera dell'art. 83 comma 2 cit. include chiaramente tra i termini sospesi quelli riferiti a tutti gli atti processuali, in cui rientrano gli atti endoprocedimentali che, per definizione, sono appunto interni al processo. Dubbi semmai potrebbero sorgere in relazione ai termini stabiliti per «la proposizione



degli atti introduttivi del giudizio». In particolare, è dibattuto se possano considerarsi sospesi anche quelli di decadenza e prescrizione collegati alla proposizione della domanda giudiziale (su cui v. F. SANTAGADA, *La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid-19*, in questa *Rivista*, 7 maggio 2020; A. MENGALI, *La sospensione speciale dei processi civili nell'emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro*, *ivi*, 5 maggio 2020), ancorché, alla luce dell'esame complessivo delle disposizioni contenute nell'art. 83 cit., e tenuto conto delle indicazioni della Relazione illustrativa al decreto, può ritenersi che la sospensione possa estendersi anche «oltre i confini della "pendenza" del procedimento».

L'estensione della disciplina della sospensione anche a termini che corrono fuori dal processo, e per i casi dubbi non chiaramente contemplati dalla norma, non implica l'esclusione dalla stessa disciplina dei casi che invece sono espressamente richiamati. Non deve sfuggire infatti che, prima di procedere all'elencazione esemplificativa degli atti assoggettati a sospensione, l'art. 83 cit. stabilisce una regola generale in virtù della quale «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». E tali sono gli atti endoprocessuali, atti cioè «dei» procedimenti civili che non richiedono, per l'ovvietà della loro inclusione nella definizione generale, di essere indicati in un elenco chiarificatore.

Sotto altro profilo, allo scopo di evidenziare che gli atti endoprocedimentali sono inclusi tra quelli i cui termini sono stati sospesi dal 9 marzo all'11 maggio, può essere utile ricordare che il primissimo (e criticato) d.l. in materia di emergenza sanitaria e giustizia, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, oggi abrogato (sul quale v. G. SCARSELLI *Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19*, in questa *Rivista*, 9 marzo 2020), adottato al momento dell'esplosione della pandemia, prevedeva all'art. 1, comma 2, la sospensione dei termini relativi solo agli atti dei processi pendenti. Stando ad una lettura restrittiva della norma, perciò, gli unici termini sospesi sarebbero stati quelli relativi ad atti interni al processo, ovvero ad atti endoprocedimentali (peraltro solo quelli relativi a procedimenti per i quali risultava fissata udienza tra il 9 e il 20 marzo 2020). Il successivo intervento normativo si poneva opportunamente solo nell'ottica di ampliare il bacino dei termini "sospesi", non di certo nella direzione di ridurli, escludendo ciò che prima pacificamente vi rientrava.

3. L'ordinanza poi desta forti perplessità nella parte in cui, nonostante la ritenuta chiarezza della norma, ricerca autonomamente la *ratio* sottesa alla disciplina sulla sospensione dei termini. *Ratio* che sarebbe individuata nell'impedire all'avvocato l'accesso all'ufficio giudiziario al fine di evitare l'esposizione a pericoli per la propria salute e le occasioni di contatto sociale (con possibilità di contagio).

Cominciamo col dire che non è condivisibile l'idea che le ragioni sottese alla disciplina in esame siano solo quelle individuate dal Tribunale di Bari. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali risponde all'esigenza di neutralizzare tutti gli effetti negativi che il differimento delle attività «avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del sostanziale decorso dei termini processuali» nonché al bisogno di alleggerire le difficoltà che l'aggravamento della situazione epidemica stava producendo sulla funzionalità degli uffici (in tal senso la Relazione illustrativa al d.l.). Difficoltà che sarebbero solo potenzialmente aumentate se fossero stati depositati telematicamente tutti gli atti endoprocessuali scadenti nel periodo di emergenza.

Senza contare che il pericolo per la salute dell'avvocato, nel momento di massimo picco dell'epidemia, non si correva solo nelle cancellerie ma anche negli studi professionali o nei contatti con il cliente, utili anche per la redazione delle memorie istruttorie. Pericoli che quindi non potevano essere evitati neppure attraverso un deposito telematico.

Infine, viene legittimo domandarsi come mai, se lo scopo della disciplina della sospensione (come afferma il Tribunale di Bari) era quello di evitare di recarsi presso l'ufficio giudiziario, lasciando invece l'obbligo di deposito - nel periodo di sospensione - per tutti gli atti svolgibili in modalità telematica, il termine per il deposito della motivazione dei provvedimenti giudiziari debba ricevere un trattamento diverso da quello che l'ordinanza in commento vuole applicare ai termini per gli atti endoprocessuali di parte.

Per mutuare uno slogan "emergenziale", non ci pare dunque vada tutto bene!